



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Rimini, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Lorenzo Maria Lico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 4297 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018 e promossa

da

██████████ S.R.L. (C.F. ██████████) rappresentata e difesa dall'avv. ██████████

██████████ ed elettivamente domiciliata in ██████████ 47921 RIMINI presso il difensore avv. ██████████

██████████), rappresentato e difeso dall'avv. ██████████ e dall'avv. ██████████

██████████ ed elettivamente domiciliato in ██████████ 47921 RIMINI presso il difensore avv. ██████████

██████████), rappresentato e difeso dall'avv. ██████████ e dall'avv. ██████████

██████████ ed elettivamente domiciliato in ██████████



47921 RIMINI presso il difensore avv. [REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]), rappresentato e  
difeso dall'avv. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]  
ed elettivamente domiciliato in [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

47921 RIMINI presso il difensore avv. [REDACTED]  
[REDACTED]

ATTORI

Contro

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] S.P.A. (C.F. [REDACTED]  
rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ed  
elettivamente domiciliata in [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

47923 RIMINI presso il difensore avv. [REDACTED]  
[REDACTED]

CONVENUTA

CONCLUSIONI:

PER PARTE ATTRICE, come da foglio di precisazione  
delle conclusioni del 2.4.2021;

PER PARTE CONVENUTA, come da foglio di  
precisazione delle conclusioni del 2.4.2021;

OGGETTO: BANCARI

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato  
[REDACTED] [REDACTED] S.r.l., [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e  
[REDACTED] [REDACTED] adivano il Tribunale di Rimini per  
sentir accertare l'invalidità di rapporti, di



varia tipologia, intercorsi con [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] S.p.a. e [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED] S.p.a.

Si costituiva in giudizio [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED] chiedendo il rigetto della  
domanda in quanto infondata e, in via  
riconvenzionale, la condanna degli attori al  
pagamento di quanto dovuto alla banca in relazione  
ai rapporti oggetto di giudizio.

Si costituiva in giudizio [REDACTED] [REDACTED]  
S.p.a. chiedendo il rigetto della domanda in  
quanto infondata e, in via riconvenzionale, la  
condanna degli attori al pagamento di quanto  
dovuto alla banca in relazione ai rapporti oggetto  
di giudizio.

Si costituiva in giudizio [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED] S.p.a., chiedendo il rigetto della  
domanda attorea in quanto infondata.

Si costituiva in giudizio [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] S.p.a. chiedendo il  
rigetto della domanda in quanto infondata e, in  
via riconvenzionale, la condanna degli attori al  
pagamento di quanto dovuto alla banca in relazione  
ai rapporti oggetto di giudizio.

Si costituiva in giudizio [REDACTED] [REDACTED] S.p.a.,  
chiedendo il rigetto della domanda in quanto  
infondata.

In data 20.11.2018 interveniva in giudizio ex



art. 111 c.p.c. [REDACTED] [REDACTED] quale cessionaria del rapporto controverso, riportandosi alle difese e conclusioni svolte da [REDACTED] [REDACTED] S.p.a.

Con ordinanza del 22.11.2018 il Giudice precedente assegnatario del procedimento separava ognuna delle domande proposte dall'attore nei confronti degli istituti bancari convenuti.

La causa veniva istruita mediante produzioni documentali.

All'udienza del 24.3.2021 le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione.

\*\*\*

La domanda proposta da parte attrice nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] S.p.a. oggetto del presente giudizio, non è fondata e va pertanto rigettata. Quanto alla domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta, la stessa va rigettata.

**1. Sulle eccezioni di carenza di giurisdizione, incompetenza e improcedibilità.**

Parte convenuta eccepiva, in sede di costituzione in giudizio, la carenza di giurisdizione del giudice italiano in favore dell'autorità giudiziaria sammarinese.

L'eccezione è infondata.

Sul punto rileva l'art. 3 della L. n. 218 del 1995 prevede che *"la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che*



*sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'articolo 77 del codice di procedura civile e negli altri casi in cui è prevista dalla legge", presupposti che non sussistono nel caso di specie.*

*Rileva, poi, la previsione di cui al secondo comma del citato art. 3, a tenore della quale "la giurisdizione sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, resi esecutivi con la legge 21 giugno 1971, n. 804 (2), e successive modificazioni in vigore per l'Italia, anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione. Rispetto alle altre materie la giurisdizione sussiste anche in base ai criteri stabiliti per la competenza per territorio".*

*La Convenzione di Bruxelles del 1968, applicabile anche nei rapporti con la Repubblica di San Marino, pur se non firmataria, in virtù del richiamo operato dall'art. 3 della L. del 1995, prevede all'art. 6 che il convenuto "potrà inoltre essere citato: 1) in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice nella cui circoscrizione è situato il domicilio di uno di essi".*



La norma consente quindi di radicare, nel caso di specie, la competenza a conoscere della causa in capo all'autorità giudiziaria italiana in quanto una delle parti convenute cumulativamente in giudizio ( [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] ) ha sede nel territorio italiano.

In via subordinata parte convenuta eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Rimini in favore del Tribunale di Modena, luogo ove ha sede [REDACTED].

L'eccezione non è fondata.

I rapporti tra gli odierni attori e [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] risultano infatti fondati su contratti stipulati presso la filiale di Rimini dell'istituto bancario, circostanza che consente di radicare in capo al Tribunale di Rimini la competenza a conoscere della causa sulla base della previsione del foro alternativo di cui al disposto degli articoli 20 c.p.c. e 1182 c.c. (luogo ove è sorta l'obbligazione).

Parte convenuta eccepiva inoltre l'improcedibilità della domanda proposta da [REDACTED] [REDACTED] in quanto lo stesso non aveva partecipato al procedimento di mediazione.

L'eccezione è fondata. Emerge infatti dal verbale negativo di mediazione la circostanza della mancata partecipazione all'incontro dell'attore [REDACTED] non potendosi pertanto ritenere perfezionata nei riguardi dello stesso la condizione di procedibilità della domanda





(prevista all'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28 del 2010 per le controversie avente ad oggetto rapporti bancari). Tale conclusione si impone sulla base della considerazione per cui l'art. 5, comma 2-bis, del citato decreto legislativo prevede che la condizione di procedibilità si considera avverata se non viene raggiunto l'accordo all'esito del primo incontro di mediazione, previsione che va ritenuta applicabile ai casi in cui le parti onerate dell'instaurazione del procedimento siano state effettivamente presenti all'incontro. Inoltre, la previsione di cui all'art. 5, comma 4-bis, richiamata da parte attrice, non ha la portata di escludere la conseguenza dell'improcedibilità, bensì costituisce previsione applicabile a tutti i casi in cui la mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione non impedisca la prosecuzione del giudizio (come nel caso in cui la parte assente sia quella non onerata dell'instaurazione del procedimento).

Va pertanto dichiarata l'improcedibilità della domanda proposta da [REDACTED] [REDACTED] nei confronti di parte convenuta.

**2. Sulla domanda di accertamento proposta da parte attrice.**

Parte attrice proponeva una domanda di accertamento di invalidità inerenti ai rapporti intercorsi con [REDACTED] [REDACTED].

Nell'atto di citazione parte attrice non



specificava il contenuto delle censure rivolte ai rapporti di cui è causa (di conto corrente, apertura di credito, anticipazione SBF, mutuo chirografario), limitandosi ad esporre gli orientamenti giurisprudenziali che si sono formati in relazione ad una serie di profili critici che possono afferire ai rapporti bancari (a titolo esemplificativo usura, commissione di massimo scoperto illegittima, invalidità della fideiussione omnibus per indeterminatezza).

Nella presente sede processuale vanno prese in esame solo le censure per le quali vengono specificamente indicati, in relazione ai singoli rapporti, i profili di invalidità, con riferimento alle concrete pattuizioni di cui viene lamentata l'illegittimità. Ciò in quanto un accertamento fondato sulla mera prospettazione in astratto di un vizio avrebbe natura meramente esplorativa e sarebbe pertanto inammissibile.

Solo con riferimento al rapporto di conto corrente n. [REDACTED] è presente agli atti una relazione tecnica di parte alla quale può farsi riferimento al fine di integrare le argomentazioni attoree (vedi doc. 70 allegato alla citazione).

Anche così integrate, le censure mosse da parte attrice non possono trovare accoglimento.

Quanto all'anatocismo, neanche nella relazione vengono specificati gli elementi da cui desumere l'illegittimità del regime di capitalizzazione degli interessi passivi applicato





dalla banca.

Quanto alla commissione di massimo scoperto, nella relazione tecnica non vengono spiegate argomentazioni che si riferiscano specificamente al contratto in esame ed alle pattuizioni ivi contenute.

Quanto all'usura, nella relazione tecnica di parte non si fa specifico riferimento a singole pattuizioni che sarebbero caratterizzate da usurarietà, ciò che rende impossibile la verifica circa la correttezza della metodologia applicata in relazione alle singole voci di costo da considerare nell'accertamento. Non viene esplicitato a quale tasso di interesse viene riferita la valutazione di usurarietà, ciò da cui deriverebbe la connotazione esplorativa di una eventuale consulenza tecnica sul punto.

Ciò posto, va ribadita anche in questa sede l'inammissibilità dell'ordine di esibizione ex art. 210, nei termini richiesti da parte attrice in sede di seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. Infatti, anche a voler prescindere dalle argomentazioni svolte nell'ordinanza del 19.5.2019, va ritenuto che un eventuale ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. rivolto alla banca non avrebbe avuto un esito rilevante ai fini del giudizio in quanto, pur a fronte di una produzione documentale da parte della banca in ottemperanza all'ordine, la fase processuale in cui tale attività si colloca non avrebbe consentito di



meglio specificare le doglianze attoree, in ragione del perfezionarsi di scadenze allegatorie. In questa prospettiva, la mancata attivazione dello strumento di cui all'art. 119 TUB, se non varrebbe ad impedire il ricorso all'art. 210 c.p.c. (come ritenuto dalla giurisprudenza citata da parte attrice) si porrebbe, comunque, come ostativa alla possibilità di essere rimessi in termini per l'espletamento dell'attività di specifica allegazione di cui l'attore è onerato. Ciò in quanto la rimessione in termini si fonda necessariamente sulla non imputabilità alla parte del mancato tempestivo compimento dell'attività processuale, circostanza che nel caso di specie avrebbe potuto fondarsi esclusivamente sull'avvenuto inoltro alla banca della richiesta ex art. 119 TUB anteriormente allo spirare delle scadenze allegatorie, tenendo anche conto delle fisiologiche tempistiche di risposta dell'istituto bancario. Nel caso di specie, la richiesta ex art. 119 TUB è datata 15.1.2019, data in cui erano spirate tutte le scadenze relative all'attività di allegazione dei fatti.

Per tutte le ragioni sopra esposte si impone il rigetto della domanda attorea.

**3. Sulla domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta.**

In sede di costituzione in giudizio parte convenuta avanzava domanda riconvenzionale di pagamento della somma di euro 108.453,55 nei



confronti di [REDACTED] S.r.l., [REDACTED] e [REDACTED]

La domanda è infondata.

La pretesa avanzata da parte convenuta, infatti, non può dirsi adeguatamente provata in quanto la documentazione prodotta (documenti 46 e 47 di parte convenuta) è priva di valenza probatoria. In particolare, venivano prodotti in giudizio "estratti" delle risultanze contabili della banca di cui un Notaio sammarinese certificava la conformità a quanto appariva in una "schermata video" di un terminale dell'istituto di credito. Tali certificazioni notarili non sono idonee a costituire esaustiva prova del credito vantato dalla convenuta in quanto non si rinviene in esse alcuna specificazione in merito alla "schermata video" a cui le stesse sono conformi, non potendosi pertanto desumere l'origine dei dati in esse contenute. In ogni caso, ai fini della prova del credito l'istituto bancario avrebbe dovuto produrre estratti conto completi relativi ai rapporti azionati, onde fornire prova completa del regolare andamento del rapporto (in base ai principi enunciati da Cass. n. 23313 del 2018, secondo cui *"la banca che intende far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni"*).

Per tali motivi la domanda riconvenzionale



proposta da parte convenuta va rigettata.

**4. Sull'eccezione di nullità della fideiussione prestata dagli opposenti.**

Va a questo punto presa in considerazione l'eccezione di nullità della fideiussione sollevata da parte attrice nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., fondata sulla circostanza che la garanzia costituisce contratto "a valle" di una intesa anticoncorrenziale, da ritenersi nullo per violazione della disciplina di cui alla L. n. 287 del 1990.

L'eccezione non può essere accolta in quanto sfornita di supporto probatorio relativamente all'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale ad alla conformità delle fideiussioni oggetto di causa alla stessa. Tale carenza risulta assorbente rispetto a qualsiasi argomentazione sul merito della questione.

Né è meritevole di accoglimento l'eccezione di nullità delle fideiussioni *omnibus* prestate dai garanti per indeterminatezza dell'oggetto, essendo nelle stesse specificato l'ammontare massimo garantito, conformemente a quanto prescritto dall'art. 1938 c.c.

**5. Sulle spese di lite.**



Le spese di lite, in relazione alla domanda proposta da [REDACTED] [REDACTED] dichiarata improcedibile, vanno poste a carico di quest'ultimo (scaglione "indeterminabile", valori minimi della fase "istruttoria/trattazione" alla luce dell'attività difensiva resasi in concreto necessaria ai fini della decisione).

Nei rapporti tra tutte le altre parti vanno, invece, compensate, in virtù della reciproca soccombenza.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da [REDACTED] [REDACTED] S.r.l., [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] contro [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] S.p.a., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

- Dichiarà improcedibile la domanda proposta da [REDACTED] [REDACTED]
- Rigetta la domanda proposta da [REDACTED] [REDACTED] S.r.l., [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED]
- Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta;
- Compensa le spese tra tutte le parti ad eccezione di [REDACTED] [REDACTED]
- Condanna [REDACTED] [REDACTED] al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta, determinate in euro 759,00 per anticipazioni ed euro 9.275,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA



come per legge.

Rimini, il 7 settembre 2021

Il Giudice

dott. Lorenzo Maria Lico

(atto sottoscritto digitalmente)

